



RSM PALEA LAURI GERLA
Associazione professionale di Studio Palea, Studio L4C, Studio Gerla Associati

TAX NEWS

2017-4

L'informativa riportata, pur se predisposta e verificata con scrupolo, non può comportare responsabilità in caso di errori od imprecisioni, né intendersi sostitutiva di alcuna forma di consulenza.



SOMMARIO

GIURISPRUDENZA

(In)deducibilità delle spese legali sostenute dall'impresa per difendere i propri dipendenti

SCADENZE – MAGGIO 2017

APPROFONDIMENTO

Risvolti fiscali della manovra correttiva 2017

FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO

(IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

GIURISPRUDENZA

(In)deducibilità delle spese legali sostenute dall'impresa per difendere i propri dipendenti

(Corte di Cassazione, sentenza n. 6185 del 10 marzo 2017)

Vi possono essere situazioni nelle quali un'impresa sostiene delle spese legali non direttamente nel proprio interesse, ma per la **difesa** di sue figure apicali (es. gli **amministratori**) o per propri **dipendenti**. In casistiche di questo genere si può ritenere tale costo fiscalmente deducibile? In altri termini, una siffatta spesa è da intendersi come **inerente**?

Nella vicenda giunta di recente al vaglio della Corte di Cassazione, era stata disconosciuta la deduzione fiscale a fronte di spese legali sostenute in un **procedimento penale** per conto di dipendenti dell'impresa che erano stati querelati da altri dipendenti della società per vertenze sorte nell'ambito del rapporto di lavoro.

Nei primi due gradi di giudizio il ricorso dell'impresa era stato sul punto accolto, e tali spese erano pertanto state considerate deducibili, in quanto inerenti e conseguenti, seppure in senso generico, allo svolgimento dell'attività di impresa.

Nel giudizio di Cassazione i giudici hanno però ritenuto di avallare la tesi dell'Erario. Ciò in quanto, hanno argomentato gli Ermellini,

non si ha difficoltà ad ammettere che, rimborsando le spese di difesa sostenute da propri dipendenti per difendersi nel procedimento penale dalla querela proposta da altri dipendenti, la contribuente abbia agito per un proprio interesse: ciò non basta però a giustificare la deduzione, in assenza di qualsiasi correlazione fra la spesa con "un'attività potenzialmente idonea" a produrre utili, secondo la nozione di inerenza così come precisata dalla giurisprudenza di questa Suprema Corte.

Nel pensiero della Corte di Cassazione, dunque, un siffatto costo non è da ritenersi deducibile, in quanto privo del requisito dell'inerenza (art. 109 del TUIR).

Si ricorda che la nozione di inerenza è stata efficacemente sintetizzata nella sentenza della Corte di Cassazione n. 6548 del 27 aprile 2012:

L'inerenza è una nozione pre-giuridica, di origine economica, legata all'idea del reddito come entità necessariamente calcolata al netto dei costi sostenuti per la sua produzione. Sotto tale profilo, pertanto, inerente è tutto ciò che – sul piano dei costi e delle spese – appartiene alla sfera dell'impresa, in quanto sostenuto nell'intento di fornire a quest'ultima un'utilità, anche in modo indiretto. A contrario, non è invece inerente all'impresa tutto ciò che si può ricondurre alla sfera personale o familiare dell'imprenditore, ovvero del socio o del terzo.

Da ultimo, si richiama un recente precedente della Suprema Corte (sentenza n. 23089 del 14 dicembre 2012), in base al quale non attengono all'oggetto sociale dell'impresa, e non sono perciò deducibili dal reddito imponibile, le spese sostenute dalla società per remunerare l'avvocato difensore del proprio legale rappresentante, imputato in un **procedimento penale**, a nulla rilevando che il capo d'imputazione concernesse fatti compiuti nello svolgimento dell'incarico.

Ciò in quanto **possono gravare sulla società**, nel pensiero della giurisprudenza, soltanto le spese sostenute dall'amministratore **per attività svolte a causa del mandato da essa ricevuto** e non semplicemente per attività svolte in occasione del mandato stesso.

L'illecito penale non può, per sua natura, essere compreso tra le attività che il mandante ha il diritto di pretendere dal mandatario, ovvero le attività che sono identificabili come connesse causalmente al mandato.

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dr. Elio Palmitessa

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: elio.palmitessa@rsm.it

www.rsm.it



SCADENZE – MAGGIO 2017

- tale elenco non comprende tutte le scadenze fiscali, essendo state omesse quelle che risultano di più ordinaria ricorrenza nella prassi amministrativa
- dal 1° gennaio 2014 il limite alle compensazioni è elevato da 516.456 euro a 700.000 euro.
Sono però da ricordare i vigenti limiti alle compensazioni:
 - in materia di IVA
 - in materia di imposte sui redditi ed IRAP
 - in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo e scaduti per importi superiori a 1.500 Euro

mercoledì 31

Comunicazione liquidazioni IVA

Entro la data odierna i contribuenti obbligati debbono trasmettere in via telematica i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'IVA, mensili o trimestrali, effettuate nel trimestre solare precedente (nuovo adempimento).

Si ricorda che:

- la comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito;
- sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero;
- In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola Comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

APPROFONDIMENTO

Risvolti fiscali della manovra correttiva 2017

Lo scorso 24 aprile è stato approvato il decreto legge n. 50, con il quale sono state introdotte disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Sulla premessa che il decreto è soggetto a conversione, e che pertanto il testo potrà subire modifiche più o meno rilevanti, si sintetizzano di seguito i principali provvedimenti di carattere tributario contenuti nel decreto.

IVA – ampliamento dello Split Payment (art. 1)

Il decreto fiscale interviene **ampliando** l'ambito di applicazione del cd. regime dello "*split payment*".


Si ricorda che, fino all'entrata in vigore del D.L. n. 50/2017, in virtù delle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2014 (che ha introdotto l'art. 17-ter nel D.P.R. n. 633/72), era già previsto che a fronte di cessioni di beni e prestazioni di servizi, documentate da fattura e non rientranti nell'ambito applicativo del *reverse charge*, effettuate nei confronti di soggetti appartenenti alla sfera della pubblica amministrazione, *l'imposta fosse versata dai cessionari o committenti*.

In altri termini, in base al meccanismo dello *split payment*, in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'erario, anziché allo stesso fornitore, "scindendo" pertanto ("*splitting*") il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta.

Il Decreto fiscale 2017 estende l'ambito di applicazione dello *split payment* (le nuove disposizioni si applicheranno alle operazioni per le quali è emessa **fattura a partire dal 1° luglio 2017**), operando secondo 3 direttrici:

- l'obbligo di applicazione del meccanismo di scissione viene esteso a tutte le amministrazioni, gli enti e i soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione;
- vengono attratte al regime le operazioni effettuate nei confronti dei seguenti soggetti:
 - società controllate direttamente dallo Stato;
 - società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali;
 - società controllate, direttamente o indirettamente, dai soggetti precedentemente indicati alle lettere ancorché questi ultimi siano compresi tra le amministrazioni pubbliche di cui alla legge 31 dicembre 2009, n. 196;
 - società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana. Viene previsto, al riguardo, che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possa essere individuato un indice alternativo di riferimento per il mercato azionario;
- viene eliminata la causa di esclusione oggettiva, relativa alle operazioni i cui compensi sono assoggettati a ritenuta alla fonte che, per l'effetto, sono ora ricomprese nell'ambito di applicazione dell'istituto: il caso più evidente riguarda le prestazioni rese dai professionisti, che come noto sono soggette a ritenuta a titolo di acconto.

Poiché uno degli effetti naturali (e negativi) dello *split payment* consiste nella fisiologica tendenza, in capo al venditore/prestatore di servizi, a generare **un'eccedenza di IVA detraibile** (derivante dall'impossibilità di compensare la propria IVA a debito con quella a credito), viene altresì modificata la



normativa IVA in tema di **rimborsi** (art. 30 DPR n. 633/72), adeguando alle nuove previsioni il novero dei contribuenti soggetti allo *split payment* e che possono accedere alla procedura di rimborso "prioritario".

Da ultimo è da evidenziare che l'adozione/estensione del meccanismo dello *split payment* era soggetta ad apposita **autorizzazione** dell'Unione Europea; autorizzazione che è stata formalizzata (fino al 2020) nella decisione di esecuzione (Ue) 2017/784 del 25 aprile 2017, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 6 maggio scorso.

IVA – modifica al diritto di detrazione (art. 2)

Viene modificato l'art. 19 del D.p.r. n. 633/72, relativo ai termini entro cui è possibile detrarre l'IVA relativa ai beni e servizi acquistati o importati.

In base alla disciplina previgente, tale diritto alla detrazione dell'imposta sorgeva nel momento in cui l'imposta stessa diventava esigibile e poteva essere esercitato, alle condizioni esistenti in tale momento, al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto.

Alla luce delle modifiche introdotte è ora previsto che il diritto alla detrazione dell'imposta assolta sugli acquisti o sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione annuale IVA relativa all'anno in cui lo stesso è sorto.

Vengono altresì apportate modifiche al termine di registrazione degli acquisti; alla luce delle nuove disposizioni, infatti, le fatture di acquisto vanno annotate nell'apposito registro:

- anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e, comunque,
- entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno.

Modifiche della normativa sulle compensazioni dei tributi (art. 3)

Viene introdotta l'ennesima "stretta" sulle compensazioni tributarie, estendendosi l'ambito oggettivo di applicazione del **visto di conformità** ed altresì estendendosi l'obbligo di utilizzo esclusivo dei servizi telematici, messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, per l'effettuazione delle compensazioni da parte dei soggetti titolari di partita IVA,

Viene così ridotto ed omogeneizzato, ad **euro 5.000**, l'importo al di sopra del quale i crediti relativi all'IVA, alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'IRAP possono essere utilizzati in compensazione solo attraverso l'apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione da cui emergono, ovvero la sottoscrizione alternativa del soggetto incaricato della revisione legale.

Viene, inoltre, statuito che se le compensazioni dei suddetti crediti vengono effettuate **in assenza del visto di conformità** o della sottoscrizione alternativa, ovvero in presenza di visto di conformità o di sottoscrizione alternativa apposti da soggetti non abilitati, l'ufficio procede, oltre che al recupero degli interessi e all'irrogazione delle sanzioni, anche al recupero dei crediti utilizzati in difformità delle regole che prescrivono l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali i crediti emergono.

Ulteriore novità consiste nella *generalizzazione*, per i soggetti titolari di partita IVA, dell'obbligo di utilizzare, per le compensazioni effettuate, i canali telematici messi a disposizione dell'Agenzia delle Entrate: pertanto, alla luce delle novità, si prescinde dall'importo del credito stesso (in precedenza l'obbligo scattava a fronte di compensazioni di importi superiori a 5.000 euro).

➤ Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 57 del 4 maggio

Stante l'impatto operativo delle norme in tema di compensazione, l'Agenzia delle Entrate ha già emanato un proprio documento di prassi sul tema.

L'aspetto più rilevante attinente le novità introdotte è certamente quello della loro **decorrenza**: è stato a tal fine precisato che le nuove norme trovano applicazione per tutti i comportamenti tenuti dopo la loro entrata in vigore e, pertanto, con riferimento ai crediti inclusi in **dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017**.

Pertanto, per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile scorso e prive del visto di conformità (ossia il modello IVA 2017, ma, ad esempio, anche le dichiarazioni relative alle imposte dei redditi e all'IRAP di soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare), restano applicabili i precedenti vincoli (ovverosia, non possono essere scartate le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti emergenti da dichiarazioni già trasmesse per importi inferiori a euro 15.000).

Da ultimo, nella risoluzione si specifica che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo in merito all'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti inizierà solo a partire dal 1° giugno 2017.

Regime fiscale delle locazioni brevi (art. 4)

Viene disciplinato il trattamento fiscale delle 'locazioni brevi', ovvero dei contratti di locazione ad uso abitativo non superiore a 30 giorni *stipulati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa*, sia direttamente che tramite soggetti esercenti attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali on line: vengono ora inclusi anche i contratti che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali (nonché quelli in sublocazione e quelli conclusi dal comodatario).

Per i redditi rivenienti anche dai contratti di locazione breve di cui sopra (ovverosia "con servizi"), stipulati a partire dal 1° giugno 2017, è previsto l'assoggettamento, su opzione, alle disposizioni relative alla **cedolare secca** con l'aliquota del 21%.

Tra gli adempimenti introdotti, si prevede, in particolare, in capo ai soggetti che

esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche attraverso la gestione di portali online, mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare,

l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai contratti conclusi con il loro intervento.

Laddove gli stessi soggetti incassino i canoni o i corrispettivi, vige l'obbligo di applicare, in qualità di sostituti di imposta, la ritenuta del 21% all'atto dell'accredito e di provvedere al relativo versamento: tale ritenuta, nel caso in cui non sia stata esercitata l'opzione per il regime della cedolare secca, si considera operata a titolo di acconto.

Modifiche al meccanismo dell'ACE (art. 7)

Con riferimento alle società di capitali vengono modificate le modalità di determinazione della base di riferimento su cui calcolare il rendimento nozionale ai fini ACE: si elimina, infatti, il riferimento "fisso" del capitale proprio al 31 dicembre 2010, e si introduce una **base "mobile"** costituita dalla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura del **5° esercizio precedente** a quello per il quale si applica il beneficio ACE (nell'esempio proposto dall'Agenzia delle Entrate, la variazione del capitale proprio nel 2017 dovrà essere valutata non più rispetto al capitale proprio esistente al 31 dicembre 2010 bensì a quello esistente al 31 dicembre 2012, mentre nel 2018 il capitale proprio di riferimento sarà quello a fine 2013).

Contenzioso tributario – estensione dell'istituto del reclamo/ mediazione (art. 10)

Viene **ampliato** l'ambito di applicazione (obbligatoria) del reclamo/mediazione, estendendo tale istituto deflativo alle controversie di valore superiore a 20.000 euro (precedente limite) e fino a 50.000 euro (nuova soglia).

L'innalzamento della soglia da 20.000 a **50.000 euro** troverà applicazione con riferimento agli **atti notificati a decorrere dal 1° gennaio 2018**.

Definizione delle liti pendenti (art. 11)

In analogia alla normativa relativa alla rottamazione delle cartelle, si introduce la possibilità di chiudere definitivamente i contenziosi tributari pendenti.

Più in particolare, la definizione:

- riguarda le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del decreto, per le quali il contribuente si sia costituito in giudizio in primo grado entro il 31 dicembre 2016;
- prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; **non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.**

Se la controversia pendente riguarda esclusivamente gli interessi di mora o le sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40% degli importi in contestazione.

La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti, o della prima rata, **entro il 30 settembre 2017**. Per i pagamenti è previsto quanto segue:

- è ammessa la **dilazione di pagamento** solo per importi superiori a 2.000 euro;
- il versamento rateale deve essere eseguito in 3 rate: la prima, pari al 40%, con scadenza entro il 30 settembre 2017; la seconda, anch'essa pari al 40%, con scadenza entro il 30 novembre 2017; la terza, pari al residuo 20%, da versare entro il 30 giugno 2018.

Gli importi da versare vanno calcolati **al netto di quanto già versato** in pendenza di giudizio o di quanto dovuto per la rottamazione delle cartelle: come per le analoghe misure definitive è previsto che **non si fa luogo alla restituzione** delle somme già versate, ancorché eccedenti quanto dovuto per la definizione stessa.

Modifiche al regime del Patent Box (art. 56)

Al fine di rendere la disciplina del regime di Patent Box italiano conforme allo standard OCSE, i **marchi di impresa** vengono **espunti** dall'elenco dei beni immateriali che possono usufruire dell'agevolazione.

Per quanto concerne la decorrenza delle nuove disposizioni, viene stabilito che non si potranno agevolare i marchi nel "Patent box" dal periodo di imposta per le quali le opzioni sono esercitate dopo il 31 dicembre 2016, ossia, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, non si potranno richiedere agevolazioni sui marchi a partire dal **1° gennaio 2017**.

Transfer Pricing (art. 59)

Restyling anche per la normativa sul TP, attraverso la modifica dell'art. 110 comma 7 del TUIR e l'introduzione dell'articolo 31 quater nel D.p.r. n. 600/73.

La nuova formulazione dell'art. 110 del TUIR contiene ora un espresso richiamo al **principio di libera concorrenza** in luogo del **valore normale**.

il nuovo art. 31-quater del D.p.r. n. 600/73 amplia le ipotesi di riconoscimento delle variazioni in diminuzione del reddito imponibile derivanti dalla corretta applicazione del principio di libera concorrenza, individuando tre distinte ipotesi a seguito delle quali l'A.F. può riconoscere una rettifica in diminuzione del reddito imponibile a seguito di una rettifica in aumento della base imponibile della consociata estera operata da un altro Stato:

- in esecuzione degli accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dalle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni sui redditi o dalla Convenzione n. 90/436/CE del 23 luglio 1990;
- a conclusione dei controlli effettuati nell'ambito di attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti;
- a seguito di istanza da parte del contribuente, a fronte di una rettifica in aumento definitiva e conforme al principio di libera concorrenza effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni sui redditi che consenta un adeguato scambio di informazioni. Resta ferma, in ogni caso, la facoltà per il contribuente di richiedere, ove ne ricorrano i presupposti, l'attivazione delle procedure amichevoli (le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza saranno definiti da un successivo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate).

Per ulteriori approfondimenti si prega di far riferimento al seguente contatto:



Dott. Gabriele Gardina

RSM Palea Lauri Gerla

Foro Buonaparte, 67

20121 Milano

Tel: (+39) 02.89095151 Fax: (+39) 02.89095143 email: gabriele.giardina@rsm.it

www.rsm.it



FOCUS DAL MONDO DEL LAVORO (IN COLLABORAZIONE CON DE LUCA & PARTNERS)

LO SAPETE CHE...

... **vi sono nuove regole in tema di responsabilità solidale nell'appalto?**

E' stato convertito in legge (legge 20 aprile n. 49) il d.l. n. 25 con cui tra le altre è stato cancellato, in tema di appalto, il beneficio della preventiva escussione del debitore principale (introdotto nel 2012). Pertanto, il committente potrà essere aggredito anche prima dell'appaltatore per eventuali crediti retributivi, contributivi e premi assicurativi, salvo poi il diritto di agire nei confronti di quest'ultimo per ottenere il rimborso di quanto già pagato.

SENTENZA DEL MESE


Verbale di conciliazione: annullamento se il lavoratore ha subito un raggio

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 8260 del 30 marzo 2017, riformando la sentenza della Corte d'Appello territorialmente competente, ha accolto le censure di un lavoratore che aveva sottoscritto un **verbale di conciliazione** in sede sindacale e poi ne aveva chiesto l'**annullamento** finalizzato all'accertamento giudiziale dell'inefficacia del licenziamento intimatogli nell'ambito di una procedura di licenziamento collettivo. In particolare, il lavoratore sosteneva che nella fattispecie concreta ricorresse il vizio del consenso derivante da dolo essendo stato indotto a firmare il **verbale di conciliazione** sull'assunto che la sua posizione professionale rientrasse tra quelle eccedenti e che tale assunto, poco tempo dopo, si era rivelato falso stante l'assunzione, da parte della società, di un altro lavoratore per la medesima posizione da lui in precedenza ricoperta. Secondo la Suprema Corte i giudici di merito hanno errato nel non aver valutato se la condotta della società datrice di lavoro fosse stata atta ad indurre in inganno il lavoratore. Ciò in quanto, anche una «**condotta di silenzio malizioso**» è idonea ad integrare il **raggio** e, quindi, il vizio del consenso del dolo omissivo. Secondo la stessa, infatti, anche nel contratto di lavoro, il silenzio serbato da una delle parti in ordine a situazioni di interesse della controparte e la reticenza, qualora l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito, determinando l'errore del *deceptus*, integrano gli estremi del dolo omissivo rilevante ai sensi dell'art. 1439 c.c. Ed in ragione di tale principio, la Corte ha, quindi, rinviato alla Corte d'Appello l'accertamento della idoneità della condotta della società ad integrare un dolo omissivo in danno del lavoratore.

NORMATIVA

Approvato il D.Lgs. che modifica la disciplina della lotta contro la corruzione nel settore privato: novità anche per i Modelli Organizzativi

È stato pubblicato, lo scorso 30 marzo, il D.Lgs. 38/2017, relativo alla **lotta alla corruzione** nel settore privato. Questa manovra legislativa tende ad estendere il novero dei **soggetti attivi** autori del reato di cui all'art. 2635 cod. civ., includendovi, oltre a coloro che rivestono **effettivamente ruoli apicali di amministrazione e controllo** all'interno dell'azienda, tutti quei soggetti che vi svolgono **comunque funzioni direttive**. Vengono, altresì, ampliate le condotte passibili d'essere assoggettate a sanzione, facendovi rientrare, tra le altre, (i) la **mera sollecitazione** del denaro o di altra utilità non dovuti da parte del soggetto interno alla società nonché (ii) l'**offerta di denaro o altra utilità** non dovute da parte del



soggetto estraneo a personale interno affinché questi compia o ometta di compiere atti in violazione degli obblighi inerenti il proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà. La normativa interviene anche sul testo del D.Lgs n. 231/2001, modificando la lettera s-bis dell'art. 25-ter, comma 1. Nella specie (i) **sono state aggravate le sanzioni pecuniarie** già previste per il reato presupposto di "*Corruzione tra privati*", che vanno ora da un minimo di 400 fino ad un massimo di 600 quote ed (ii) **è stato introdotto il reato presupposto di "*istigazioni alla corruzione tra privati*"**, le cui sanzioni pecuniarie vanno da un minimo di 200 ad un massimo di 400 quote. Si applicano in entrambi i casi, altresì, le **sanzioni interdittive**. Pertanto, i Modelli di organizzazione gestione e controllo, già implementati, dovranno essere adeguati al fine di non incorrere nelle summenzionate sanzioni.

Firmato il decreto di attuazione dell'Ape sociale

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, il 19 aprile 2017, ha firmato il decreto attuativo dell'Ape sociale. Si tratta di una misura sperimentale, in vigore dal 1 maggio 2017 al 31 dicembre 2018, volta ad accompagnare alla pensione i soggetti svantaggiati o che si trovano in condizioni di disagio. In particolare, ne possono beneficiare i soggetti che (i) abbiano compiuto **63 anni di età** ed (ii) abbiano maturato **30 anni di contributi** se disoccupati, invalidi o con parenti di primo grado con grave disabilità o **36 anni di contributi** se hanno effettuati lavori pesanti. Questa misura è a carico dello Stato ed è erogata dall'INPS (su domanda) sino al raggiungimento dell'età necessaria per poter godere della pensione di vecchiaia o dei requisiti per accedere alla pensione anticipata. Prima di essere pubblicato in Gazzetta, il testo dovrà superare il vaglio del Consiglio di Stato.

GIURISPRUDENZA

Licenziare si può se il superamento del compito dipende da altra malattia

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 9395 depositata il 12 aprile 2017, si è pronunciata sul licenziamento intimato ad un dipendente invalido per superamento del periodo di compito, dichiarandone la legittimità. La Corte, infatti, ha confermato l'orientamento secondo cui le **assenze collegate con lo stato di invalidità non possono essere computate ai fini del superamento del periodo di compito** se l'invalido sia adibito a mansioni incompatibili con le sue condizioni di salute. Ciò in quanto l'impossibilità della prestazione deriva, dalla violazione da parte del datore di lavoro, dell'obbligo di tutelare l'integrità fisica del lavoratore. Nello stesso tempo la stessa ha chiarito che, **se le assenze (come nel caso di specie) dipendono da altre cause e malattie**, il lavoratore invalido può essere **licenziato per superamento del periodo di compito**, al pari degli altri dipendenti. La Corte ha, altresì, osservato che l'esclusione delle giornate di inabilità al lavoro vale anche se la malattia di cui è affetto il lavoratore è **preesistente all'assunzione**, purché non rientrante tra quelle che hanno condotto al suo inserimento obbligatorio in azienda.

Il licenziamento della lavoratrice madre è nullo

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 475/ 2017, è intervenuta in materia di **licenziamento della lavoratrice madre**, ribadendo, ancora una volta, che il licenziamento intimato alla stessa dall'inizio del periodo di gestazione sino al compimento di un anno di età del bambino è nullo e improduttivo di effetti. Nel caso di specie, la Corte ha corretto la decisione dei giudici di merito che, nel ritenere illegittimo il licenziamento, ordinava alla società datrice di lavoro di riassumere la lavoratrice o, in mancanza, di risarcirle il danno commisurato in cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto. Al riguardo, secondo la Corte di Cassazione, i giudici di merito hanno erroneamente applicato l'art. 8 della L. n. 604 del 1966, poiché "*la disciplina legislativa di cui al D.Lgs. n. 151 del 2001 non effettua alcun richiamo alle L. n.*

604 del 1966 e L. n. 300 del 1970; la **nullità del licenziamento è comminata quindi ai sensi del D.Lgs. n. 151 del 2001, art. 54 e la detta declaratoria è del tutto svincolata dai concetti di giusta causa e giustificato motivo**". Di conseguenza, nel caso di specie, il rapporto va considerato come mai interrotto e la lavoratrice ha diritto alle retribuzioni dal giorno del licenziamento sino alla effettiva riammissione in servizio. In altri termini, nel periodo protetto il posto di lavoro è salvo.

Licenziamento ingiustificato: l'indennità corrisposta al dirigente ingiustamente licenziato deve essere tassata

La Commissione Tributaria della Lombardia, con la sentenza n. 33/33/17, ha confermato che l'indennità erogata al dirigente a seguito di un licenziamento ingiustificato impugnato giudiziale e chiuso in via transattiva (nel caso di specie trovava applicazione il CCNL Dirigenti industria), **non ha natura risarcitoria** ed è, pertanto, **soggetta a prelievo fiscale**. Tale indennità, infatti, non può essere considerata come risarcimento erogato a titolo di danno emergente, avente la finalità di reintegrare il patrimonio del danneggiato per le perdite o spese sostenute. Essa va inquadrata come indennità supplementare e trova la sua origine nel rapporto di lavoro, **costituendo, quindi, lucro cessante**. Orbene l'unica possibilità di esenzione del prelievo fiscale resta la dimostrazione, da parte del contribuente, che l'erogazione di somme sia riferibile alla sola voce di "risarcimento puro". Nel caso di specie, invece, era emerso che il titolo per l'assoggettamento delle somme ad IRPEF non era stato l'atto conciliativo bensì la sentenza di primo grado in base alla quale era stato emesso il cedolino.


Tutele crescenti, la nullità del patto di prova non comporta la reintegrazione

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 730 datata 8 aprile 2017, torna a pronunciarsi sul regime di tutela di applicabile in presenza di un patto di prova nullo per coloro che sono assunti con contratto a tutele crescenti. Nel caso di specie ad una lavoratrice veniva comunicato il recesso per mancato superamento del periodo di prova. La lavoratrice adiva così il Tribunale di Milano, chiedendo, tra le altre, che venisse dichiarata la **nullità del patto di prova per difetto di specifica indicazione delle mansioni che ne costituivano l'oggetto**. Il Giudice di prime cure accoglieva la richiesta della lavoratrice, dichiarandolo nullo sull'assunto che (i) la dizione "analyst consultant" utilizzata nella lettera di assunzione non corrispondeva ad alcuno dei profili professionali indicati nel CCNL di settore, (ii) nemmeno l'oggetto del patto poteva esser ricavato aliunde, anche in considerazione della peculiare genesi del rapporto a seguito di avviamento obbligatorio e, in assenza, quindi di trattative pre-assuntive e di piena liberalità nella selezione della dipendente da parte del datore. In merito al regime di tutela applicabile, il Tribunale ha osservato trattarsi di un **recesso "(meramente) ingiustificato, perché intimato fuori dall'area della libera recedibilità, trovando, quindi, applicazione la disposizione di cui all'art. 3, comma 1, D. Lgs. 23/15, che disciplina le ipotesi di licenziamento intimato in assenza di giusta causa o giustificato motivo oggettivo o soggettivo"**. Questa sentenza si pone così in contrasto con quanto già statuito sul tema dal Tribunale di Torino con sentenza del 16 settembre 2016 e dallo stesso Tribunale di Milano con sentenza del 3 novembre 2016.

PRASSI

Prime istruzione su voucher e regime transitorio

Come noto, con il decreto n. 25/2017, approvato a marzo dal Governo e convertito in legge dal Parlamento (legge n. 49/2017), è stata abrogata la disciplina relativa al lavoro accessorio ed è conseguentemente caduto nel nulla il relativo referendum abrogativo. L'INPS, con il **messaggio n. 1652** del 14 aprile 2017, ha così fornito le **istruzioni** per guidare gli operatori nel determinare la sorte dei voucher acquistati nelle more della definitiva abrogazione (31 dicembre 2017). In particolare si chiarisce che per tutti i buoni lavoro per i quali la **procedura di acquisto si sia perfezionata entro il 17 marzo**



2017 sarà possibile per i datori di lavoro procedere all'**utilizzo** e alla **comunicazione delle prestazioni lavorative**, che dovranno essere svolte non oltre il **termine ultimo del 31 dicembre 2017**. Non sarà possibile, invece, registrare tramite la procedura telematica del lavoro accessorio **prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro il cui acquisto si sia perfezionato entro il 17 marzo 2017**. Per i soli voucher telematici, i versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017 non possono essere utilizzati e verranno, pertanto, rimborsati a cura delle strutture territoriali dell'Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi.

Per ulteriori approfondimenti si prega di contattare

Avv. Vittorio De Luca
De Luca & Partners

Largo A. Toscanini, 1

20122 Milano

Tel. +39 02 365 565 1 Fax +39 02 365 565 05 email: info@delucapartners.it;
www.delucapartners.it

oppure

Dott. Stefano Turchini
HR Capital

Gall. San Babila 4/B

20122 Milano

Tel. +39 02 365 930 1 Fax +39 02 365 930 00 email: info@hrcapital.it
www.hrcapital.it



RSM PALEA LAURI GERLA

Milano – Foro Buonaparte 67, 20121 – Milano (operating office)

Torino – Via Ettore De Sonnaz 19 – 10121 (operating office)

Roma – Via delle Terme Deciane 10 – 00153, (registered office and operating office)

www.rsm.it

P.IVA e CF: IT13174301005

RSM PALEA LAURI GERLA is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network.

Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm, each of which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity of any description in any jurisdiction.

The RSM network is administered by RSM International Limited, a company registered in England and Wales (company number 4040598) whose registered office is at 11 Old Jewry, London EC2R8DU.

The brand and trademark RSM and other intellectual property rights used by members of the network are owned by RSM International Association, an association governed by article 60 et seq of the Civil Code of Switzerland whose seat is in Zug.

© RSM International Association, 2015

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

